

# “Un Regolamento per domarli e nella sostenibilità incatenarli”

## Il paradosso del *drafting* legislativo europeo non-sostenibile

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Alle radici della Sostenibilità – 2.1 Dagli SDG agli ESG - 3. L’Unione Europea e le sfide del commercio internazionale – 3.1 Restrizioni verso la Russia e Regolamento EUDR: criticità applicative – 4. *Drafting* legislativo sostenibile: una opportunità per l’Unione Europea – 5. Conclusioni

### 1. Premessa

Poiché la semi-citazione contenuta nel titolo del presente contributo potrebbe non essere agilmente riconoscibile, è onere dell’autore contestualizzarla all’argomento che si intende analizzare nelle prossime pagine. La frase originaria compare nell’opera letteraria – ormai anche cinematografica – di J.R.R. Tolkien “Il Signore degli Anelli”<sup>1</sup>, la cui trama si potrebbe barbaramente riassumere nelle vicissitudini affrontate da alcuni abitanti della c.d. Terra di Mezzo per sconfiggere il Nemico, un Oscuro Signore il cui potere viene alimentato dall’Unico Anello, forgiato per domare, trovare, ghermire e incatenare gli altri Anelli donati ai Re che governano quella Terra. Lungi dall’intento dell’autore il voler paragonare l’Unione Europea e i suoi Regolamenti all’antagonista della vicenda, il sottile – quanto provocatorio – confronto si sposta invece sul piano della percezione da parte dei fruitori di tali Regolamenti, gli operatori economici. Una percezione negativa e spesso distorta che rischia di compromettere il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità tanto ambiti dalle istituzioni europee: cosa accade se - nel comunicare tramite le leggi agli operatori economici – questi sono più impegnati a comprendere se siano compatibili alla propria realtà commerciale che motivati ad adeguarsi in virtù dei benefici che dovrebbero apportare all’umanità? Qualcuno scrisse che il fine giustifica i mezzi<sup>2</sup>, ma nel commercio internazionale i mezzi sono la *conditio sine qua non* per raggiungere un fine. Se quel fine è sensibilizzare alla sostenibilità non solo i Paesi membri dell’Unione Europea ma - tramite essi - anche i Paesi con cui intrattengono relazioni commerciali, un Regolamento privo di alcune accortezze legislative verrà percepito come un Anello che mira a ghermire gli ordinamenti altrui, a costo di indebolire il proprio.

---

<sup>1</sup> J.R.R. TOLKIEN, *Il Signore degli Anelli. Trilogia*, traduzione di Vicky Alliata di Villafranca, edizione italiana riveduta a cura di Quirino Principe, Introduzione di Elémire Zolla, Milano, Bompiani, 2000-2002.

<sup>2</sup> La citazione pare appartenere al critico letterario Francesco de Sanctis, con riferimento ad interpretazioni fuorvianti del pensiero di Machiavelli espresso nel *Principe*. Si vedano in merito gli articoli ai link: <<https://www.treccani.it/enciclopedia/machiavellismo/>>, <<https://libreriamo.it/lingua-italiana/fine-giustifica-i-mezzi-machiavelli/>> e <<https://www.treccani.it/vocabolario/il-fine-giustifica-i-mezzi/>>.

## 2. Alle radici della Sostenibilità

L'ambito del commercio ha la caratteristica di evolversi molto rapidamente e di recepire quindi in anticipo i temi che andranno ad influenzare la politica e l'economia mondiale. Non a caso, infatti, le prime criticità che hanno portato a discutere del tema della sostenibilità emersero esaminando i modelli di produzione e di consumo delle aree del mondo più sviluppate, come riportato nel Rapporto Brundtland<sup>3</sup> del 1987. Nel settembre 2000 - al termine del Vertice del Millennio svoltosi a New York - le Nazioni Unite adottarono la Dichiarazione del Millennio, che individuava otto sfide fondamentali, i c.d. Obiettivi di Sviluppo del Millennio (*Millennium Development Goals* o MDG), tra cui lo sviluppare una *partnership* globale per lo sviluppo anche nell'ambito del commercio internazionale<sup>4</sup>. Si prese dunque atto di una situazione di disparità tra le diverse aree del mondo, suddivise tra più e meno sviluppate, tra più e meno sfruttate (in termini di materie prime e manodopera), sancendo così una responsabilità delle prime nei confronti delle seconde.

### 2.1 Dagli SDG agli ESG

Si giunse così, nel settembre 2015, ad ampliare ulteriormente gli obiettivi comuni per lo sviluppo mondiale con l'Agenda 2030<sup>5</sup>: un programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto dai governi dei 193 Paesi membri dell'ONU e che ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (*Sustainable Development Goals* o SDG). Tra di essi, giova rammentare figurino: lavoro dignitoso e crescita economica (8), imprese, innovazione e infrastrutture (9), consumo e produzione responsabili (12), pace, giustizia e istituzioni solide (16).

Il 12 dicembre 2015, con la firma dell'Accordo di Parigi da parte dei 197 Stati membri della UNFCCC<sup>6</sup> (Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici), avviene un altro passaggio fondamentale per i temi della sostenibilità, vale a dire la decisione di contenere a lungo termine l'aumento della temperatura media globale ben al di sotto della soglia di 2°C, cercando di limitarlo a 1.5°C rispetto ai livelli preindustriali.

---

<sup>3</sup> Si veda per ulteriori approfondimenti il testo completo al link: <<https://www.are.admin.ch/are/it/home/media-e-pubblicazioni/pubblicazioni/sviluppo-sostenibile/brundtland-report.html>>.

<sup>4</sup> Si vedano i siti ufficiali delle Nazioni Unite ed il testo della Dichiarazione ai link: <<https://www.un.org/millenniumgoals/>>, <<https://research.un.org/en/docs/dev/2000-2015>>, <<https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/united-nations-millennium-declaration>>, nonché un breve articolo in merito del Centro di Ateneo per i Diritti Umani "Antonio Papisca" dell'Università di Padova al link: <<https://unipd-centrodirittiumani.it/it/news/Gli-obiettivi-di-sviluppo-del-millennio/1584>>.

<sup>5</sup> Il testo dell'Agenda 2030 può essere consultato al link: <<https://unric.org/it/agenda-2030/>>.

<sup>6</sup> Il sito ufficiale è consultabile al link: <<https://unfccc.int/>>.

L'acronimo ESG (*Environmental, Social, Governance*)<sup>7</sup> affonda invece le sue origini nell'ambito della finanza: gli investimenti ESG, infatti, sono nati dai Principi per l'Investimento Responsabile (PRI) dell'ONU del 2006 come approccio di nicchia, mirato ad evitare società mediocri e a destinare il capitale alle imprese impegnate nel cambiamento sociale e ambientale<sup>8</sup>. I criteri ESG permettono quindi di misurare con parametri standardizzati le *performance* di un'organizzazione sulla base di tre pilastri strettamente correlati: la consapevolezza dei limiti legati all'ambiente, il concetto di gestione delle risorse e la sostenibilità intesa come rispetto nei confronti di qualsiasi contesto caratterizzato da risorse limitate<sup>9</sup>. Su questo solco si muovono ormai molte iniziative dell'Unione Europea volte ad implementare la sostenibilità aziendale dei propri operatori economici, introducendo nuovi obblighi inerenti alla *due diligence* ed ai report sulla sostenibilità<sup>10</sup>.

### 3. L'Unione Europea e le sfide del commercio internazionale

Nello scacchiere odierno del commercio internazionale si potrebbero riassumere le esigenze degli operatori economici in due parole: velocità e semplicità. Garantire la competitività sul mercato delle aziende significa infatti favorire la rapidità degli scambi e la maggior semplificazione possibile degli adempimenti richiesti per le operazioni doganali – non solo in termini di quantità, ma anche di qualità - ove semplicità diventa sinonimo di chiarezza e certezza operativa. Non a caso la *Mission* della WCO, consapevole che armonizzare significa semplificare, è di “sviluppare *standard* internazionali, promuovere la cooperazione e costruire le capacità atte a facilitare il commercio legittimo, garantire un'equa riscossione delle entrate e proteggere la società, fornendo *leadership*, guida e supporto alle amministrazioni doganali.”<sup>11</sup>.

Le esigenze commerciali degli operatori economici europei, pur non sfuggendo a questi meccanismi essenziali a garantirne la competitività sul mercato mondiale, devono tuttavia adeguarsi alle istanze del legislatore europeo inerenti alla sostenibilità aziendale, intesa come impatto sociale,

---

<sup>7</sup> Sul tema, BUONFRATE A., URICCHIO A., “*Trattato breve di diritto dello sviluppo sostenibile*”, CEDAM, 2023.

<sup>8</sup> Si veda il sito della Borsa Italiana al link: <<https://www.borsaitaliana.it/speciali/fisherinvestments/italia/gli-investimenti-esg.htm>>.

<sup>9</sup> Cfr. il sito dedicato agli ESG al link <https://www.esg360.it/environmental/esg>.

<sup>10</sup> Cfr. il comunicato stampa relativo alla Direttiva (UE) n. 2024/1760 (*Corporate Sustainability Due Diligence Directive* o CSDDD), pubblicata il 5 luglio 2024, stabilisce i requisiti di *due diligence* per le aziende ed amplia gli obblighi di trasparenza ESG a tutta la filiera: <https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2024/05/24/corporate-sustainability-due-diligence-council-gives-its-final-approval/>. Utile anche l'articolo sulla rendicontazione di sostenibilità relativa al Regolamento delegato (UE) n. 2023/2772, consultabile al link: <<https://www.reteambiente.it/news/54160/rendicontazione-di-sostenibilit-ue-ridefinisce-i-contenuti-e/>>.

<sup>11</sup> Si veda il sito ufficiale della WCO al link <<https://www.wcoomd.org/en/about-us/what-is-the-wco/vision-mission-values.aspx>> con traduzione a cura dell'autore, nonché un interessante testo dedicato all'approfondimento della World Customs Organization, ALLENDE V. H. J., *The World Customs Organization – Past, Present and Future*, Córdoba, 2022.

ambientale ed etico-organizzativo<sup>12</sup>. Non è un mistero che l'Unione Europea conti sulla forza del proprio mercato per incidere – più o meno indirettamente - sulle politiche dei Paesi con cui intrattiene rapporti commerciali: per questo i doveri di *due diligence* sono destinati a coinvolgere sempre più non solo le attività proprie delle società, ma anche quelle delle loro filiazioni e dei loro *partner* commerciali<sup>13</sup>. Ne è un esempio il Regolamento EUDR, ma anche l'ambito delle restrizioni adottate nei confronti della Russia e dei Paesi non sanzionanti.

### 3.1 Restrizioni verso la Russia e Regolamento EUDR: criticità applicative

Di recente, l'esperienza quotidiana del consulente doganale medio – almeno in Italia – si scontra, tra gli altri, con due ambiti particolarmente sentiti dalle aziende per la loro complessità e per l'alto rischio ad essi connesso: l'applicazione dei pacchetti sanzionatori verso la Russia a seguito dell'aggressione nei confronti dell'Ucraina e le implicazioni in termini di approvvigionamento di materie prime coinvolte dal Regolamento EUDR.

Per quanto concerne le misure restrittive nei confronti della Russia, il Regolamento di base è il Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina<sup>14</sup>: ciò che rende particolarmente complessa l'applicazione di tali misure, riguarda non solo la quantità di rinvii normativi, di allegati e di avvisi dell'ADM utili ad interpretarla, ma anche l'avvicinarsi continuo di aggiornamenti che ampliano sempre più il perimetro sanzionatorio e che includono anche la promulgazione di Regolamenti aggiuntivi<sup>15</sup>. Siamo giunti ormai al XIV° Pacchetto, mentre l'elenco delle restrizioni soggettive viene aggiornato quasi settimanalmente, da ultimo introducendo un nuovo quadro sanzionatorio volto ad affrontare le c.d. minacce ibride<sup>16</sup>. Non dimentichiamo, inoltre, che le versioni consolidate dei Regolamenti richiedono almeno 3 mesi di tempo prima di essere pubblicate.

---

<sup>12</sup> Si pensi al CBAM, misura ambientale dichiaratamente nata con l'obiettivo di "evitare la rilocalizzazione delle emissioni di CO<sub>2</sub>, come pure di incoraggiare i Paesi *partner* a definire politiche di fissazione del prezzo del carbonio per combattere i cambiamenti climatici.", cfr. link: <<https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/03/15/carbon-border-adjustment-mechanism-cbam-council-agrees-its-negotiating-mandate/>>.

<sup>13</sup> Si veda la sezione dedicata alla sostenibilità aziendale del sito del Consiglio europeo al link: <<https://www.consilium.europa.eu/it/policies/corporate-sustainability/>>.

<sup>14</sup> Il testo consolidato aggiornato al XIV° pacchetto di sanzioni è consultabile al link: <<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32014R0833>>.

<sup>15</sup> Per un quadro della normativa sulle restrizioni, è possibile consultare il link: <<https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/summary/eu-restrictive-measures-in-view-of-russia-s-invasion-of-ukraine.html>>.

<sup>16</sup> La Decisione di riferimento è la Decisione (PESC) 2024/2643 del Consiglio dell'8 ottobre 2024 e il comunicato stampa a riguardo è consultabile al link: <<https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2024/10/08/russia-eu-sets-up-new-framework-for-restrictive-measures-against-those-responsible-for-destabilising-activities-against-the-eu-and-its-member-states/>>.

Un'azienda ha un dovere di *due diligence* nel verificare le persone fisiche e giuridiche con cui intrattiene rapporti commerciali (in Paesi dove vi è anche un notevole ostacolo costituito dalla barriera linguistica), in assenza del quale risponde anche penalmente, tuttavia non sono chiarite le modalità di controllo minime che l'azienda dovrebbe adottare per effettuare tali verifiche. Sia per i controlli oggettivi (si segnala che vi è anche un rimando alla complessa normativa *dual use*) che soggettivi<sup>17</sup> non è possibile programmare nel lungo periodo, perché gli aggiornamenti delle liste sanzionatorie e i nuovi pacchetti costringono a ripetere verifiche già svolte. Il rischio della contestazione e del conseguente procedimento giudiziario a carico dell'azienda è elevato, ed è noto che difficilmente sia di rapida (ed economica) soluzione.

Per quanto attiene invece il Regolamento EUDR, trattasi di una evoluzione – ben più pervasiva – del Regolamento (UE) n. 995/2010, abrogato infatti dal Regolamento (UE) n. 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale<sup>18</sup>, tra cui ricordiamo bovini, cacao, caffè, palma da olio, soia e legno. I considerando del Regolamento sono chiari: la deforestazione è un'emergenza mondiale che l'Unione Europea non può ignorare, specialmente in ragione degli impegni assunti a livello internazionale. Tuttavia, purtroppo, l'attuazione di una normativa tanto pervasiva, che investe l'intera catena commerciale fino al commercio elettronico, costituisce una sfida talmente ardua per gli operatori che al momento è giunta dalla Commissione la proposta di concedere alle parti interessate 12 mesi di proroga dell'entrata in vigore come periodo di introduzione graduale per garantire un'attuazione corretta ed efficace della normativa, anche a seguito di diversi *partner* globali che hanno ripetutamente espresso preoccupazione per il loro grado di preparazione, da ultimo durante la settimana dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York<sup>19</sup>.

Ad onor del vero, molteplici istanze erano giunte anche dagli operatori economici unionali, che non solo riscontravano numerose difficoltà nel dialogare con i fornitori esteri di materie prime (che paiono più interessati a spostarsi su mercati meno “complicati” che ad adeguarsi agli standard

---

<sup>17</sup> Per un approfondimento in merito vedi link: <<https://www.consilium.europa.eu/it/policies/sanctions-against-russia/sanctions-against-russia-explained/>>.

<sup>18</sup> Il testo è consultabile al seguente link: <<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32023R1115>>.

<sup>19</sup> Il comunicato stampa del 2 ottobre 2024 è consultabile al link: <[https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip\\_24\\_5009](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_24_5009)>. *N.d.R.* Al momento della redazione del presente contributo non era ancora giunta la conferma ufficiale della proroga dell'entrata in vigore del Regolamento, con l'approvazione da parte del Consiglio dell'UE del 16 ottobre [<https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2024/10/16/eu-deforestation-law-council-agrees-to-extend-application-timeline/>] e del Parlamento europeo del 14 novembre [<https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20241111IPR25340/eu-deforestation-law-parliament-wants-to-give-companies-one-more-year-to-comply>].

europei), ma si scontravano anche con molteplici lacune ed incongruenze normative determinanti per assimilarle nei processi di gestione aziendali. Basti dire che è stato necessario pubblicare un Documento di orientamento<sup>20</sup> che chiarisse i dubbi relativi – tra gli altri - alle definizioni di "operatori", "immissione sul mercato", "messa a disposizione sul mercato", "rischio trascurabile"; alle informazioni da analizzare in sede di *due diligence*, alle modalità di applicazione della norma rispetto ai materiali di imballaggio e confezionamento, ai prodotti compositi, riciclati o recuperati; al ruolo delle certificazioni e degli schemi di verifica di terza parte all'interno delle procedure di valutazione e mitigazione del rischio. Certo è che – nell'ambito del commercio internazionale – chiarire aspetti essenziali del Regolamento a soli tre mesi dall'entrata in vigore significhi sia complicare la pianificazione operativa sul lungo periodo delle aziende sia prendere atto di aver pubblicato un testo di legge direttamente applicabile agli Stati membri senza aver compiutamente riflettuto sulla chiarezza dello stesso.

#### **4. *Drafting* legislativo sostenibile: una opportunità per l'Unione Europea**

Muovendo dalla cornice degli obiettivi del legislatore europeo, massimamente influenzato dai principi della sostenibilità ambientale, sociale ed istituzionale-organizzativa, con evidenti ricadute anche in ambito aziendale, abbiamo esaminato – almeno al livello macroscopico – le criticità applicative di due contesti normativi dall'impatto immediato sull'operatore economico: le misure restrittive verso la Russia e il Regolamento EUDR. I Regolamenti presi in esame hanno la caratteristica comune di raggiungere un livello di complessità interpretativa e di concrete difficoltà applicative tale da rendere molto difficile per un'azienda il poter operare con certezza nel modo corretto e rispettoso delle previsioni normative.

L'autore vorrebbe, in questa sede, prendere in prestito una riflessione svolta in un altro tempo e in un altro contesto da Sir Thomas More nel suo *Utopia*: "... *Infatti, se lasciate che il vostro popolo sia male educato e che le sue maniere siano corrotte sin dall'infanzia, e poi lo punite per quei crimini a cui la sua prima educazione lo ha predisposto, cos'altro si può concludere da questo, se non che prima fate i ladri e poi li punite*"<sup>21</sup>. Una citazione che, parafrasando (ed attualizzando) liberamente, vuole essere un monito a quel Governante che si preoccupa più di punire i trasgressori delle sue leggi, piuttosto che di adoperarsi affinché i suoi cittadini siano posti nelle condizioni adeguate per non trovarsi a violarle.

---

<sup>20</sup> Il documento è scaricabile al seguente link: <[https://green-business.ec.europa.eu/publications/guidance-eu-deforestation-regulation\\_en](https://green-business.ec.europa.eu/publications/guidance-eu-deforestation-regulation_en)>.

<sup>21</sup> Traduzione a cura dell'autore del testo originale: "For if you suffer your people to be ill-educated, and their manners to be corrupted from their infancy, and then punish them for those crimes to which their first education disposed them, what else is to be concluded from this, but that you first make thieves and then punish them." da MORO T., *Utopia*, 1516.

Se applichiamo tale ragionamento alla questione in esame, gli strumenti a disposizione del “Governante” – nel nostro caso, l’Unione Europea – sono certamente molteplici: tuttavia, ciò che il presente contributo si propone di sottolineare, è come anche solo una più accorta modalità di redazione legislativa potrebbe rappresentare un passo significativo verso la concreta attuazione dei principi della sostenibilità.

La sopravvivenza stessa dell’Unione Europea dipende dalla sua capacità di adattarsi ai cambiamenti costanti del contesto internazionale e nazionale in cui si muove: essa trae inoltre la propria linfa e legittimazione dai cittadini degli Stati membri, destinatari ultimi della sua legislazione, la quale è la massima espressione della capacità governativa delle istituzioni europee. La capacità dell’Unione Europea di comunicare correttamente con i cittadini – e, nel nostro caso, con gli operatori economici – diventa quindi cruciale per concretizzare le riforme che intende adottare, poiché devono risultare comprensibili per poter ispirare fiducia nelle istituzioni<sup>22</sup>.

Una legislazione migliore guarda all’efficacia del testo normativo, ai suoi risvolti concreti ed ai dubbi applicativi già in fase di redazione. Nell’ambito delle teorie del *drafting* legislativo, Mousmouti e Voermans distinguono i concetti di legislazione (intesa come promulgazione e redazione delle leggi) e regolamentazione (intesa come governare tramite le leggi): la qualità legislativa riflette una visione istituzionale delle leggi come strettamente connesse ai principi costituzionali di legalità, efficacia e certezza del diritto; la qualità regolamentare riflette invece una visione strumentale della legislazione, dove la qualità rispecchia il successo che raggiunge la legge nel promuovere lo sviluppo economico<sup>23</sup>. Il processo legislativo è strettamente connesso al *legal drafting*, il cui obiettivo ultimo è l’efficacia, sia in termini di applicazione della legge, sia in termini di raggiungimento degli obiettivi di regolamentazione prefissati dall’istituzione governativa. Per redigere una disposizione efficace gli strumenti essenziali sono chiarezza, precisione, certezza: un testo normativo dovrebbe quindi prevedere ed includere gli esiti futuri principali della norma, chiarire l’oggetto e le finalità che intende porsi, fornire i mezzi necessari e le appropriate misure di esecuzione, stimare e valutare l’efficacia reale in modo coerente e tempestivo<sup>24</sup>. Ulteriore aspetto da considerare è infine l’efficienza, intesa come miglior conseguimento dei benefici auspicati dalla norma al minor costo

---

<sup>22</sup> Cfr. XANTHAKI H., *Legislative Drafting for the EU – Transposition techniques as a roadmap for better legislation ad a sustainable EU*, Cheltenham, 2024, pp. 1-7, traduzione a cura dell’autore. Il testo esamina soprattutto un ulteriore aspetto problematico della legislazione europea, vale a dire la trasposizione delle Direttive da parte dei legislatori degli Stati membri, che in questa sede si è preferito non approfondire.

<sup>23</sup> Cfr. M. MOUSMOUTI, “Operationalising Quality of Legislation Through the Effectiveness Test” (2012) 6 *Legisprudence*; W. VOERMANS, “Concern about the Quality of EU Legislation: What kind of Problem, by what Kind of standards?” (2009) 2 *Erasmus Law Review*.

<sup>24</sup> Cfr. M. MOUSMOUTI, “Effectiveness as an aspect of Quality of EU Legislation: Is it Feasible?” (2014) 2 *Theory and Practice of Legislation*.

possibile<sup>25</sup> (in senso ampio): una proporzionalità tra costi e benefici che pare essere molto lontana da quella percepita dagli operatori economici<sup>26</sup>.

## 5. Conclusioni

Un'Unione Europea che aderisce agli obiettivi per la sostenibilità e che imposta la propria legislazione nell'ottica di realizzarli con l'urgenza che meritano. Regolamenti pensati per incidere non solo sul mercato interno dell'Unione, ma anche su quei Paesi con cui si interfaccia ancora restii a recepire quelle istanze volte ad evitare un commercio miope al futuro. Regolamenti redatti senza però ponderarne adeguatamente le ricadute concrete, le problematiche applicative e l'efficacia nel realizzare l'obiettivo principale, rappresentato dal sensibilizzare le aziende ad operare più responsabilmente. Un paradosso che vede Regolamenti in cui la parola d'ordine è sostenibilità tralasciare un parametro di sostenibilità essenziale: quello delle scelte inerenti al *drafting* legislativo, che si configura – di fatto – come non-sostenibile.

L'art. 3 del Trattato sull'Unione Europea afferma che: «*L'Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente.*». Ciò che il legislatore europeo non deve dimenticare è che, accanto al termine “sostenibile”, vi è il termine “sviluppo”: il principio fondamentale europeo dello sviluppo sostenibile<sup>27</sup> non potrà mai essere garantito se il percorso verso la sostenibilità avverrà senza tutelare quella competitività di mercato che è garantita dall'introduzione graduale e ponderata di novità legislative. Regolamenti per regolamentare, più che per domare. Uno sviluppo, oltre la sostenibilità.

---

<sup>25</sup> Cfr. R. POSNER, “*Cost Benefit Analysis: Definition, Justification and Comments on Conference Papers*” (2000) 29 *The Journal of Legal Studies*.

<sup>26</sup> Si veda la Relazione del Presidente di Confindustria Emanuele Orsini in occasione dell'Assemblea del 18 settembre 2024, in cui afferma che “Il Green Deal è impregnato di troppi errori che hanno messo e mettono a rischio il sistema industriale”, consultabile al link: <<https://www.confindustria.it/wcm/connect/be98bb32-36cd-423e-a2b8-ce118b505614/Relazione+Presidente+Orsini+Assemblea2024.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-be98bb32-36cd-423e-a2b8-ce118b505614-p8AC4cT>>.

<sup>27</sup> In merito, un approfondimento al link: <<https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/glossary/sustainable-development.html>>.